

Capitolato speciale d’oneri per l’individuazione del soggetto gestore di un “Servizio per la ricollocazione di lavoratori in mobilità, disoccupati, espulsi o a rischio di espulsione a fronte di processi di riorganizzazione e di crisi aziendali, e per il consolidamento e trasferimento di competenze e metodologie all’interno dei sistemi pubblici di governo del mercato del lavoro”

Sommario

1. Premessa.....	2
2. Oggetto della gara	3
3. Servizio richiesto	3
3.1. <i>Definizione</i>	3
3.2. <i>Servizi ed azioni da realizzare</i>	3
3.3. <i>Condizioni minime d’esercizio delle attività, Risultati, Prodotti.....</i>	3
4. Attività oggetto del servizio	5
5. Condizioni di espletamento del servizio	6
5.1 <i>Organizzazione</i>	6
5.2 <i>Tutela della privacy</i>	7
5.3 <i>Responsabilità e obblighi.....</i>	7
6. Luogo di esecuzione.....	7
7. Durata delle attività	7
8. Risorse finanziarie e modalità di pagamento del servizio.....	8
9. Subappalto e divieto di cessione del contratto	9
10. Sostituzione del Responsabile del Procedimento.....	9
11. Proprietà dei prodotti	9
12. Recesso	9
13. Penali e risoluzione del contratto.....	10
14. Controversie giudiziarie	11

1. Premessa

La Regione Lazio, in attuazione delle linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale con la deliberazione 22 marzo 2008, n. 213 “Approvazione del Piano Esecutivo Triennale 2008-2010 del Programma Operativo del FSE – Obiettivo Competitività regionale e occupazione – 2007-2013”, intende realizzare azioni innovative ed azioni di sistema a supporto delle transizioni al lavoro e dell’acquisizione di condizioni occupazionali stabili (reinserimento, autoimpiego nei processi di riconversione-mobilità).

Fra gli interventi rivolti a questi obiettivi rientra la realizzazione di un *servizio di supporto alla ricollocazione di lavoratori in mobilità, disoccupati, espulsi o a rischio di espulsione - anche in riferimento a personale con qualifiche alte e medio-alte - a fronte di processi di riorganizzazione e di crisi aziendali, da effettuarsi in stretto raccordo operativo con i servizi pubblici per il lavoro e con le strutture competenti, a livello regionale, per la gestione delle crisi occupazionali, anche al fine di consolidare e qualificare l’azione dei sistemi pubblici di gestione del mercato del lavoro*, d’ora innanzi indicato come “Servizio”.

Il Servizio può

- esercitare azioni dirette alla promozione della creazione di impresa, al trasferimento ed allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, allorché necessarie al processo di reinserimento lavorativo;
- prevedere la promozione dell’accesso alle diverse misure di incentivazione delle assunzioni o di sostegno finanziario alla creazione di impresa rese disponibili sul piano comunitario, nazionale, regionale e locale;
- agire anche rispetto ad esiti di carattere autoimprenditoriale.

Il Servizio rappresenta, inoltre, un’iniziativa diretta all’innovazione ed alla qualificazione dei servizi della rete regionale degli SPI, configurandosi anche un’azione di sistema per il consolidamento ed il miglioramento delle funzioni e delle competenze dei servizi per il lavoro, in attuazione del Masterplan regionale di cui alla Deliberazione della giunta regionale n. 837 del 18 novembre 2008.

A tale fine il Servizio realizza interventi di informazione, formazione, tutoraggio, supporto tecnico-scientifico e metodologico dei sistemi pubblici di governo del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai processi ed alle metodologie di ricollocazione.

Il presente bando di gara, a procedura aperta rappresenta anche uno strumento attuativo del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Asse II “Occupabilità”

2. Oggetto della gara

La gara ha per oggetto l'individuazione del soggetto gestore del servizio individuato al successivo paragrafo 3. L'importo a base di gara del servizio è di euro 3.900.000,00 oltre IVA, a valere sui capitoli di bilancio A39104, A39105 e A39106.

3. Servizio richiesto

3.1. Definizione

Il soggetto gestore, individuato con la gara di cui al presente capitolato speciale, sarà incaricato di effettuare il seguente servizio:

“Servizio per la ricollocazione di lavoratori in mobilità, disoccupati, espulsi o a rischio di espulsione - a fronte di processi di riorganizzazione e di crisi aziendali e per il consolidamento e trasferimento delle competenze dei sistemi pubblici di governo del mercato del lavoro”

3.2. Servizi ed azioni da realizzare

Il servizio deve prevedere le seguenti linee di attività:

linea di servizio 1. realizzazione di un servizio per la ricollocazione di lavoratori in mobilità, disoccupati, espulsi o a rischio di espulsione a fronte di processi di riorganizzazione e di crisi aziendali;

linea di servizio 2. attività di informazione, accompagnamento, tutoraggio, supporto tecnico-scientifico e metodologico dei sistemi pubblici di governo del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai processi ed alle metodologie di ricollocazione ed alle attività di cui alla linea di servizio 1., nonché attività di comunicazione in ordine ai servizi svolti, prevedendo, comunque,

- a. interventi diretti alla diffusione ed trasferimento delle risultanze anche attraverso la messa a disposizione di strumenti per la diffusione di buone prassi, di comunicazione/informazione e di supporto tecnico per il consolidamento e il trasferimento di competenze;
- b. promozione e comunicazione delle attività di progetto, assicurando attività di sensibilizzazione dei datori di lavoro e dei contesti sociali e produttivi locali, promozione dei servizi attivati ed animazione territoriale;

3.3. Condizioni minime d'esercizio delle attività, Risultati, Prodotti

Nella gestione delle attività descritte al paragrafo 3.2 il soggetto aggiudicatario del servizio deve:

- a. operare in stretto raccordo operativo con le strutture organizzative della Regione Lazio competenti per la gestione delle crisi occupazionali e con i servizi pubblici per il lavoro che trasferiranno gli elenchi dei nominativi delle persone da ricollocare;
- b. previo accordo esplicito con la struttura amministrativa della Regione competente in materia di lavoro e sulla base delle indicazioni da questa impartite, assumere a riferimento l'intero territorio regionale, assicurando la messa a disposizione delle azioni descritte per 24 mesi a partire dall'avvio delle attività;
- c. rivolgere le attività di *outplacement* oggetto del servizio a persone rientranti in almeno una delle seguenti condizioni:
 - i. persone inserite nelle liste di mobilità o in cassa integrazione guadagni, ivi compresa quella prevista da legislazione in deroga, a seguito di crisi aziendali certificate – sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale “Lavoro, Pari opportunità, Politiche giovanili”, dai verbali di accordo con le parti sociali relativi all'esame congiunto in sede regionale (Regione Lazio);
 - ii. persone inserite nelle liste di mobilità della Regione Lazio a fronte di iscrizione a seguito di licenziamento individuale;
- d. promuovere – anche mediante misure di supporto per il reinserimento occupazionale da realizzarsi o, in via prioritaria, sulla base di intese ed accordi operativi con le Province responsabili dei SPI interessati - la ricollocazione di un numero di persone di cui alla lettera c. non inferiore a 1.000 unità; si intende che sia determinata la ricollocazione, allorché le persone risultino occupate in una delle forme seguenti:
 - i. rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 - ii. rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con durata del contratto pari o superiore a 18 mesi;
 - iii. contratti di collaborazione, o rapporti a questi assimilabili, di durata pari o superiore a 24 mesi;

Al riguardo si specifica che eventuali periodi di tirocinio o di somministrazione di lavoro attraverso assunzioni da parte del soggetto aggiudicatario e finalizzati alla

facilitazione dell'inserimento lavorativo del soggetto da ricollocare all'interno dell'impresa interessata all'assunzione non contribuiscono al calcolo della decorrenza del termine di 18 o di 24 mesi, rispettivamente per le tipologie di contratto previste ai punti ii) e iii).

- e. attuare l'analisi dei fabbisogni dei lavoratori interessati dai processi di riorganizzazione ed espulsione, prevedendo interventi specifici per il personale con qualifiche professionali alte e medio-alte;
- f. definire ed attuare piani individuali di orientamento per il reinserimento dei lavoratori di cui al punto C coerenti con le esigenze delle imprese presso le quali sono realizzabili i processi di reinserimento;
- g. realizzare azioni dirette alla ricerca, al trasferimento ed allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di opportunità di investimento nonché alla promozione della creazione d'impresa, allorché funzionali al processo di reinserimento lavorativo descritto;
- h. realizzare azioni di affiancamento (prevedendo anche la messa a disposizione di servizi accessibili *on line*) ai servizi provinciali per il lavoro e di tutoraggio del personale in essi operanti in relazione alla qualificazione delle funzioni di outplacement, anche mediante l'elaborazione di guide metodologiche per l'Amministrazione regionale, i servizi per il lavoro, gli operatori, le parti sociali, e per gli operatori dei servizi pubblici per il lavoro.

4. Attività oggetto del servizio

Il soggetto gestore dovrà realizzare le attività indicate al paragrafo 3 articolandone il dettaglio in un apposito progetto da presentare in sede di offerta, dal quale si evincano i risultati quantitativi che l'offerente intende realizzare in termini di offerte di lavoro proposte, le modalità di esecuzione del servizio e, in particolare, le iniziative che i proponenti intendono adottare per sostenere la presentazione di un'offerta di lavoro congrua, gli eventuali percorsi riqualificazione e determinare i processi di ricollocazione.

Le attività svolte dovranno essere consuntivate con periodicità trimestrale mediante presentazione di documento di stato di avanzamento contenente:

- report dettagliato circa le attività condotte e lo stato di quelle in corso;
- relazione amministrativo contabile riepilogativa nel dettaglio delle spese sostenute, riportante la natura, il beneficiario e l'importo di ciascuna di tali spese.

5. Condizioni di espletamento del servizio

5.1 Organizzazione

Il soggetto gestore dovrà espletare il servizio con propria organizzazione autonoma. La natura del servizio richiesto presuppone un costante raccordo tra il soggetto gestore e la Direzione Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili. A tale fine verrà messo a disposizione dal soggetto gestore un gruppo di lavoro composto da esperti e tecnici competenti per le materie richiamate, specificandone il ruolo rispetto alle linee di servizio 1 e 2 descritte al punto 3. , partecipando a incontri bilaterali/di gruppo o gruppi di lavoro organizzati periodicamente dalla Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili per assicurare il coordinamento degli interventi attuati.

In merito al gruppo di lavoro si precisa che, nel caso si renda necessario sostituire uno o più componenti durante la vigenza contrattuale, l'aggiudicatario provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione regionale Lavoro, Pari opportunità e politiche giovanili. In ogni caso l'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è subordinata, pena la risoluzione del contratto alla verifica di ricorrenza, in capo ai sostituti, degli stessi requisiti professionali dei soggetti sostituendi individuati in sede di gara.

Detto gruppo di lavoro deve garantire la seguente composizione minima:

- 1 capo progetto, responsabile dell'intero servizio, con almeno 10 anni di esperienza in materia di collocamento, di outplacement e di selezione del personale;
- 3 esperti senior con esperienza quinquennale nei seguenti ambiti professionali:
 - 1 esperto in attività di outplacement, selezione, orientamento professionale, definizione di piani individuali per il reinserimento;
 - 1 esperto in attività di analisi dei fabbisogni delle imprese e dei contesti aziendali e produttivi di possibile reinserimento dei lavoratori interessati dai processi di riorganizzazione ed espulsione, definizione di azioni di supporto ai processi di selezione ed acquisizione di personale;
 - 1 esperto in attività di accompagnamento, informazione e tutoraggio, consolidamento e trasferimento di competenze;
- 3 esperti junior, a tempo pieno, con esperienza almeno triennale in materia di collocamento, di outplacement e di selezione del personale.

5.2 Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui la Regione Lazio venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

I proponenti, in caso di aggiudicazione, si obbligano a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza del servizio reso vengano considerati riservati e come tali trattati.

5.3 Responsabilità e obblighi

Il soggetto aggiudicatario del Servizio, è tenuto a conoscere ed applicare la normativa e le Procedure approvate dalla Regione Lazio per l'attuazione del FSE e del POR 2007-2013, nonché la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1081/2006, Reg. CE 1083/2006, Reg. CE 1828/2006) e a far pervenire alle scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì a rispettare tutte le disposizioni relative ai criteri di gestione e modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente bando e ad accettarne il controllo anche ispettivo. Lo stesso riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal servizio di cui al presente bando e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Regione Lazio da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il soggetto aggiudicatario, infine, dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità verso soggetti terzi derivante dalle attività connesse all'attuazione del servizio, sollevando in questo la Regione Lazio.

6. Luogo di esecuzione

Luogo principale di prestazione del servizio è il territorio di Regione Lazio, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi sia nazionali che estere.

7. Durata delle attività

Le attività del servizio avranno una durata massima di 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto.

8. Risorse finanziarie e modalità di pagamento del servizio

L'importo a base di gara del servizio è di euro 3.900.000,00, IVA esclusa, a valere sui capitoli A39104, A39105 e A39106 del bilancio regionale (POR Fondo Sociale Europeo 2007/2013, Asse II - "Occupabilità", annualità 2008).

Di questo importo, potranno essere dedicati rispettivamente:

1. massimo Euro 3.560.000,00 IVA esclusa, per le attività di cui alla linea di servizio 1;
2. massimo Euro 340.000,00 IVA esclusa, per le attività della linea di servizio 2

Ai sensi dell'art. 86 comma 3-bis e 3-ter del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni il costo relativo alla sicurezza è pari allo 0,25 % (€9.750,00 IVA esclusa).

Il corrispettivo verrà così erogato:

- anticipo del 10% dell'importo contrattuale dietro presentazione di fattura redatta nei modi di legge e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale, per la durata di esecuzione del servizio;
- fino all'80% dell'importo contrattuale, ripartito in rate trimestrali posticipate calcolate sulla percentuale di offerte di lavoro proposte rispetto a quelle indicate in offerta, previa presentazione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle attività articolato per ciascuna linea di attività, sottoscritte dal legale rappresentante, che dovranno contenere:
 - una descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato;
 - una copia dei documenti prodotti;
 - una tabella contenente l'indicazione delle giornate/uomo impiegate, partitamente per ciascuna delle professionalità indicate in sede di offerta economica (coordinatore, senior, junior, ecc.);
 - la percentuale di avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto indicato nella stessa offerta economica, con particolare riferimento alla quantità delle "congrue offerte" proposte rispetto a quelle offerte, al numero di persone che hanno avuto accesso al servizio di outplacement e al numero di persone ricollocate;
 - fattura redatta nei modi di legge;
- il restante 10% dell'importo contrattuale, a saldo, al completamento di tutte le linee di attività dietro presentazione di fattura redatta nei modi di legge e sulla base di una relazione finale che riassume le attività svolte e dia conto dei risultati conseguiti. La

liquidazione a saldo avverrà ad avvenuti controlli sulle spese effettuate, da parte di Regione Lazio o da soggetto abilitato da essa designato.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 90 (novanta) giorni dalla fine del mese in cui sono state ricevute, in ragione delle disponibilità finanziarie della stazione appaltante.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, il soggetto gestore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, ne darà tempestiva comunicazione all'Unità Organizzativa Autorità di Gestione, Direzione Regionale, Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico della stazione appaltante, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

9. Subappalto e divieto di cessione del contratto

È vietato il subappalto.

È inoltre vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

10. Sostituzione del Responsabile del Procedimento

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificasse la sostituzione del Responsabile del Procedimento, sarà cura del nuovo Responsabile nominato darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore.

11. Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati nell'ambito della gestione del servizio di cui al presente bando sono di proprietà esclusiva di Regione Lazio, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo.

12. Recesso

E' facoltà dell'Amministrazione regionale recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio al soggetto gestore di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax, la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso. In tal caso la Regione Lazio, Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche giovanili, si obbliga a pagare al soggetto gestore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso. In tal caso

l'appaltatore si impegna a mettere immediatamente a disposizione dell'Amministrazione regionale, e comunque non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso, il materiale per qualsiasi causa non ancora presentato.

13. Penali e risoluzione del contratto

La Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche giovanili procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, si procederà all'immediata contestazione al soggetto gestore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata a/r, anticipata via fax.. Il soggetto gestore potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole via fax al numero indicato dalla medesima direzione), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione via fax.

La Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche giovanili, in caso di ritardo, oltre il quindicesimo giorno del termine mensile di riferimento per i rapporti di cui al precedente punto 4., valutate le ragioni addotte, procederà all'applicazione di una penale di €200,00 (Euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo, successivo al quindicesimo giorno del termine mensile sopra richiamato.

Si procederà a risoluzione del contratto dopo numero tre contestazioni per difformità gravi e immotivate dei servizi/prodotti consegnati rispetto alle modalità di esecuzione del servizio.

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione Lazio per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto affidatario.

Qualora l'inesatto adempimento o ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, il soggetto gestore dovrà tempestivamente notificare tale circostanza alla Direzione Regionale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche giovanili con lettera raccomandata A/R, anticipata via fax.

Si procederà a risoluzione del contratto nel caso in cui venga accertata la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del contratto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso del soggetto appaltatore riguardante la Regione Lazio.

La risoluzione comporterà l'incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione definitiva, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate.

Con la risoluzione del contratto sorgerà per Regione Lazio, il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la parte rimanente di essa, in danno dell'affidatario inadempiente. Al soggetto affidatario inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla

Regione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori spese, nulla sarà corrisposto al soggetto affidatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà il soggetto affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

14. Controversie giudiziarie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Nei casi previsti dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.